



HIGHLIGHTS

Procedimenti sanzionatori. Banca d'Italia ha pubblicato le modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia

Regolamento Intermediari. Consob pubblica le modifiche al Regolamento al fine di allinearli alla normativa sovranazionale di MiFID II, UCITS, IDD, AIFMD, IFD

AML. Il FATF-GAFI ha aggiornato la guida in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo nel settore immobiliare

Outsourcing. Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione sulla proposta di una nuova metodologia di rilevazione in materia di esternalizzazione da parte dell'autorità di vigilanza medesima

Assetti proprietari di banche e intermediari. Banca d'Italia ha pubblicato le nuove disposizioni in materia

SFDR. Pubblicati in GU UE gli RTS per l'applicazione del Regolamento

ESG. ESA pubblica una relazione sulla comunicazione degli effetti negativi sulla sostenibilità

DALLA CORTE

ABF. Il Giudice di Pace di Varallo si esprime sull'inadempimento della decisione dell'arbitro che è sufficiente per fondare la sentenza di merito

ABF. Il Collegio arbitrale stabilisce la propria competenza in relazione alle decisioni aventi ad oggetto cessione di crediti d'imposta

ALTRE NOTIZIE

AML. UIF ha pubblicato i dati relativi al primo semestre 2022 relativi alle SOS

ESG. Banca D'Italia ha pubblicato un paper sull'esposizione delle banche al rischio fisico da eventi climatici in Italia

Diversity inclusion. BCE ha pubblicato la carta per l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione

Obblighi di trasparenza. Pubblicato in GU UE il parere sulla bozza di Regolamento in materia di dati di mercato

Procedimenti sanzionatori. Banca d'Italia ha pubblicato le modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia

Banca d'Italia ha pubblicato il Provvedimento n. 302 del 29 luglio 2022 con il quale sono state modificate le "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa" adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate, da ultimo con Provvedimento del 13 agosto 2020.

In particolare, il testo delle disposizioni viene allineato alle innovazioni degli assetti organizzativi e procedurali conseguenti alla costituzione dell'Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio ("SNA").

Le disposizioni in commento disciplinano le procedure sanzionatorie per le violazioni accertate da Banca d'Italia nell'esercizio dei compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni in oggetto si applicheranno anche alle procedure sanzionatorie avviate dalla Banca d'Italia nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico ("MVU").

Le modifiche entreranno in vigore il giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicheranno alle irregolarità accertate successivamente alla loro entrata in vigore; i procedimenti in corso continueranno a seguire l'iter procedurale previgente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Regolamento Intermediari. Consob pubblica le modifiche al Regolamento al fine di allinearli alla normativa sovranazionale di MiFID II, UCITS, IDD, AIFMD, IFD

Consob, al termine della consultazione pubblica conclusasi il 19 marzo scorso, ha modificato, con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022, il Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari ("Regolamento Intermediari"), al fine di adeguarne i contenuti alla normativa europea di cui alla Direttiva (UE) 2021/338 che, nell'ambito del *Capital Markets Recovery Package*, modifica la Direttiva MiFID II in relazione: (i) alla disciplina sulla trasparenza dei costi e degli oneri connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento; (ii) alle disposizioni concernenti le valutazioni di adeguatezza connesse alla prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli; (iii) alla disciplina sui rendiconti, al fine di escludere l'obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti professionali i rendiconti periodici sulle operazioni e sui servizi prestati; (iv) alla normativa applicabile alle controparti qualificate.

Con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento Intermediari per conformarsi alle implementazioni delle Direttive MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD in tema di finanza sostenibile si prevedono: (i) con riferimento alla *product governance*: l'obbligo in capo agli intermediari produttori di considerare anche i fattori di sostenibilità ai fini della definizione del *target market* potenziale dei prodotti realizzati, nonché in sede di revisione degli stessi; il corrispondente dovere degli intermediari distributori di assicurare la coerenza, in termini di preferenze di tipo ESG, del *target market* effettivo con i relativi strumenti offerti o raccomandati, anche ai fini della revisione della propria "gamma prodotti" (applicabili anche alle attività di commercializzazione di OICR); (ii) con riferimento agli obblighi di *due diligence*, al fine, tra l'altro, di richiamare i contenuti del Regolamento delegato AIFM, i gestori devono tener conto dei rischi di sostenibilità e, ove siano presi in considerazione, dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità; (iii) con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi al fine di allineare le disposizioni ivi previste alla disciplina in materia di finanza sostenibile applicabile alla prestazione dei servizi di investimento di derivazione MiFID II.

Nel contempo, sono stati realizzati una serie di interventi di razionalizzazione e di semplificazione della disciplina vigente anche in relazione ai seguenti ulteriori ambiti:

- requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli operatori;
- albo e regole applicabili ai consulenti finanziari;
- procedimento di estensione dell'autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi di investimento, la gestione dell'albo previsto dall'art. 20 del TUF, nonché l'operatività transfrontaliera delle SIM.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. Il FATF-GAFI ha aggiornato la guida in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo nel settore immobiliare

Il *Financial Action Task Force* – Gruppo d'azione finanziaria ("FATF-GAFI"), in collaborazione con i rappresentanti del settore immobiliare, ha pubblicato le modifiche alla propria guida AML/CFT per il settore immobiliare, in quanto settore tradizionalmente interessato da infiltrazioni di organizzazioni criminali.

Il documento in commento mira a chiarire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in un settore nel quale vi è una scarsa comprensione di tali fenomeni, delineando i principi di base per la progettazione e l'attuazione di un approccio efficace per la mitigazione dei predetti rischi e indicando le buone prassi da seguire nell'ambito dello svolgimento di tali attività a rischio.

In particolare, come evidenzia il documento in esame, le vulnerabilità evidenziate attengono a condotte perpetrate da parte di persone politicamente esposte ("PEP") che acquistano immobili di lusso, utilizzando società anonime e prestanomi, al fine di riciclare i proventi del reato.

Infatti, nel settore del *real estate* occorre adottare adeguate misure per mitigare i predetti rischi, in particolare, applicando misure efficaci di adeguata verifica della clientela, come l'accesso alle informazioni sui beneficiari effettivi delle transazioni immobiliari.

A tal fine, le parti interessate dovrebbero collaborare per impedire il perfezionamento di tali fenomeni criminosi nell'ambito del mercato immobiliare, anche attraverso la cooperazione e l'azione transfrontaliera.

La guida contiene i principi di carattere generale per tenere conto delle diverse pratiche degli agenti immobiliari nei vari Paesi e dei diversi livelli e forme di supervisione o monitoraggio che possono essere applicati; ogni Paese e le sue autorità nazionali dovrebbero mirare a stabilire una *partnership* con i propri agenti immobiliari e con gli altri settori delle attività e professioni non-finanziarie che sia reciprocamente vantaggiosa per la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Outsourcing. Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione sulla proposta di una nuova metodologia di rilevazione in materia di esternalizzazione da parte dell'autorità di vigilanza medesima

Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione sulla proposta di una nuova modalità di rilevazione in materia di *outsourcing* di funzioni aziendali.

Il documento di consultazione in commento prevede la proposta di una nuova rilevazione, comprensiva di istruzioni e del relativo schema di segnalazione, sugli accordi di esternalizzazione degli intermediari vigilati, al fine di garantire l'adeguato esercizio della vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e per presidiare efficacemente i rischi derivanti dal ricorso all'*outsourcing* da parte di tali soggetti e per facilitare l'incremento della qualità dei servizi offerti agli intermediari.

Inoltre, le segnalazioni permettono altresì di individuare le situazioni di concentrazione dei fornitori di servizi e determinare l'impatto di una possibile interruzione della catena di approvvigionamenti.

La rilevazione da parte dell'autorità di vigilanza nazionale si applica a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia ad esclusione delle banche e i gruppi bancari significativi, che sono sottoposti ad analoga rilevazione da parte della BCE.

Infatti, la consultazione si rivolge a banche e gruppi bancari meno significativi, SIM e gruppi di SIM, intermediari finanziari ex. art. 106 TUB e gruppi finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento (SICAV e SICAF) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione in esame.

Nella premessa del documento di consultazione si passano in rassegna le ragioni che hanno reso necessario definire nuove modalità di segnalazioni di vigilanza degli accordi di *outsourcing*.

Nello specifico, le nuove informazioni richieste sono:

- informazioni sul contratto (data inizio/scadenza/rinnovo);
- eventuale periodo di preavviso per il fornitore e per l'intermediario; costo annuo stimato;
- esternalizzazione infra-gruppo;
- data ultima valutazione a FEI, valutazione della conformità alle norme applicabili);
- firmatario del contratto (codice AS, codice LEI);
- utilizzatore del contratto (codice AS, codice LEI);
- categoria funzione esternalizzata ed eventuale descrizione;
- informazioni sul fornitore di servizi (ad esempio codice AS, codice della capogruppo; codice LEI; denominazione autorità di vigilanza competente; trattamento di dati personali; natura dati memorizzati nel *cloud*);
- se l'attività è basata sul *cloud computing*, il tipo di modello *cloud* utilizzato (IaaS, PaaS o SaaS) e il modello di accessibilità e proprietà del *cloud* (ibrido, privato, pubblico, di comunità);
- dati sul fornitore di servizi *cloud* (qualora il fornitore di servizi si avvalga di servizi cloud generali erogati da parti terze che non ricadano nella qualifica di esternalizzazione e/o che non riguardino lo specifico contratto di *outsourcing* oggetto di segnalazione).

Con specifico riferimento alle esternalizzazioni di funzioni essenziali o importanti ("FOI") sono richieste ulteriori informazioni:

- informazioni sull'ultima valutazione dei rischi (data e risultati);
- organo decisionale che ha approvato il contratto (es. Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato/Direttore generale, Responsabile di area, altro);
- normativa applicabile;
- informazioni sull'ultima verifica di *audit* (data);
- livello di sostituibilità del fornitore (facile/medio/difficile);
- possibilità di reinternalizzare l'attività (facile/media/difficile);

- impatto dell'interruzione dell'attività esternalizzata (basso, medio, alto);
- funzione critica in termini di tempo;
- possibilità di subesternalizzazione;
- motivazione FEI;
- individuazione del fornitore/i alternativo/i (se presente/i);
- informazioni su eventuali subfornitori (se presenti; incluso il paese di memorizzazione dei dati e quello di erogazione dei servizi).

La consultazione si concluderà entro il **26 settembre 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Assetti proprietari di banche e intermediari. Banca d'Italia ha pubblicato le nuove disposizioni in materia

Banca d'Italia ha pubblicato le nuove disposizioni sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari che hanno l'obiettivo di impedire che l'acquisizione di partecipazioni rilevanti possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati.

L'aggiornamento tiene conto dell'evoluzione della normativa europea di cui alla Direttiva 2013/36/UE ("CRD"), alla Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II"), alla Direttiva 2009/65/EC (UCITS), alla Direttiva 2011/61/UE ("AIFMD"), Direttiva 2009/110/EC ("EMD"), alla Direttiva 2015/2366/UE ("PSD 2") ed al Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), nonché agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA, insieme ESA) in materia.

La novella contiene l'aggiornamento della normativa regolamentare sull'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari 106 TUB, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), SIM, SGR, SICAV e SICAF. Restano fermi i criteri per la valutazione della qualità del candidato acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione, tuttavia si chiariscono meglio, anche attraverso il richiamo alle disposizioni di Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere all'autorità di vigilanza nell'istanza di autorizzazione o diniego all'acquisto o all'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata, le concrete modalità di espletamento della procedura di valutazione della sussistenza dei requisiti..

Nello specifico, le autorità competenti devono valutare il potenziale acquirente ed il progetto di acquisizione, seguendo criteri tra cui: (i) la reputazione del potenziale acquirente; (ii) i requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza degli esponenti aziendali che si instaurerebbero a seguito dell'acquisizione; (iii) la solidità finanziaria del candidato acquirente; (iv) la capacità dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza, nonché l'idoneità della struttura del gruppo a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni; (v) l'assenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connessi all'operazione di acquisizione o agevolati dall'operazione medesima. Con specifico riferimento ai contenuti delle nuove disposizioni di Banca d'Italia, si segnalano, tra le altre, le seguenti previsioni aggiornate/revisionate:

- i criteri e le modalità relativi al calcolo delle partecipazioni qualificate;
- le ipotesi di influenza notevole e acquisizione involontaria di partecipazione qualificata;
- le presunzioni e gli indici connessi alle azioni di concerto;
- le procedure e le valutazioni dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate;
- le comunicazioni sulle partecipazioni.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal **1° gennaio 2023**, salva l'ipotesi in cui l'istanza relativa ai procedimenti di autorizzazione sia stata presentata antecedentemente a tale data.

Dal 1° gennaio 2023 sono o restano abrogati:

- il Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per le banche"), in materia di partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo;
- il Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"), in materia di partecipanti al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo;
- il Titolo VII, Capitolo 2, Sezione 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari") in materia di partecipanti al capitale delle società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF, limitatamente ai riferimenti al Titolo II della medesima Circolare;
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994 ("Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari");
- il Titolo II, Capitolo 3, del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 ("Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare");
- il Titolo IV, Capitolo 1 e Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 7, del Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 ("Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"), in materia di partecipanti alle società di gestione del risparmio e al capitale delle società di investimento a capitale variabile e delle società di investimento a capitale fisso;
- il Titolo I, Capitolo 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 164 del 24 giugno 1992 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare"), in materia di obblighi di comunicazione relativi alla partecipazione al capitale delle SIM;
- il Capitolo 3, Sezioni I, II e III del Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016 ("Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica"), come modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019, in materia di assetti proprietari degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché il Capitolo 3, Sezione V, del Provvedimento del 17 maggio 2016, limitatamente ai procedimenti amministrativi e alle corrispondenti unità organizzative responsabili rilevanti ai sensi delle Sezioni I, II e III;
- la Comunicazione della Banca d'Italia del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

SFDR. Pubblicati in GU UE gli RTS per l'applicazione del Regolamento

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione UE del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), recante le nuove norme tecniche di regolamentazione ("RTS") delle modalità di trasmissione dell'informativa.

In particolare, gli RTS specificano:

- i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo”;
- il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità;
- il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

Il documento in commento prevede alcuni principi generali sulla trasmissione dell’informativa che deve avvenire, in formato elettronico, in modo gratuito, conciso, comprensibile, chiaro, non fuorviante e facilmente accessibile, attraverso modalità non discriminatorie.

A tal fine, le informazioni devono essere di facile lettura, devono utilizzare caratteri leggibili e uno stile che agevoli la comprensione.

In allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 vengono forniti i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni, con possibilità di adeguare dimensione e tipologia dei caratteri, nonché i colori.

Inoltre, nel caso delle informazioni sui siti *web*, devono essere indicate chiaramente la data di pubblicazione e quella di ogni eventuale aggiornamento. Nel caso le informazioni siano contenute in file scaricabili, nel nome del file dev’essere indicata la cronologia delle versioni.

Laddove disponibili, devono essere forniti gli identificativi della persona giuridica (LEI) e i numeri internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) riferibili ai soggetti o ai prodotti finanziari oggetto delle informazioni.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 si applica dal **1° gennaio 2023** e integra il Regolamento SFDR.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. ESA pubblica una relazione sulla comunicazione degli effetti negativi sulla sostenibilità

Le autorità di vigilanza europee (“ESA”) hanno pubblicato la prima relazione annuale sulla comunicazione volontaria dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR”).

In particolare, la norma fa riferimento all’informativa degli effetti negativi sulla sostenibilità di cui:

- all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), relativa alle decisioni di investimento dei partecipanti ai mercati finanziari, che i medesimi devono pubblicare considerando i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in una dichiarazione relativa alle politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti;
- all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), relativa alle caratteristiche dei prodotti finanziari, il quale prevede che, per ciascun prodotto finanziario, i partecipanti ai mercati finanziari includono una spiegazione chiara e motivata che espliciti come questo consideri i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e una dichiarazione attestante che le informazioni sui principali effetti negativi risultano disponibili tra quelle da comunicare a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del SFDR.

La relazione descrive le migliori prassi e formula raccomandazioni in materia di comunicazione volontaria.

In particolare, il documento in commento evidenzia che le prime informazioni sull’applicazione del Regolamento SFDR non risultano molto dettagliate e ESA auspica che questo *trend* possa cambiare.

Appare altresì complessivamente basso il grado di allineamento con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Inoltre, nel caso di partecipanti al mercato finanziario che non tengono in considerazione gli effetti negativi (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), il livello di conformità al regime di *explain* previsto dal regolamento SFDR appare poco soddisfacente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Il Giudice di Pace di Varallo si esprime sull'inadempimento della decisione dell'arbitro che è sufficiente per fondare la sentenza di merito

Il Giudice di Pace di Varallo, con la sentenza in commento, si è espresso in merito al valore da attribuire all'inadempimento di una decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario ("ABF").

Infatti, il Giudice di Pace di Varallo, con la pronuncia in commento, ha ufficializzato la "sindemia" giurisprudenziale tra ABF e giustizia ordinaria, con profittevoli risultati di coerenza sistematica.

In particolare, con il provvedimento in commento, è stato condannato l'intermediario ritenendo provata la pretesa attorea sulla base del mero inadempimento nell'esecuzione della decisione dell'ABF favorevole al cliente.

Nello specifico, la controversia verteva sul rimborso di buoni fruttiferi postali della serie Q/P, diversamente quantificato dall'intermediario sulla base di timbri correttivi al ribasso.

Tale eccezione relativa ai timbri correttivi è stata ritenuta dal Giudice di Pace superata dalla decisione dell'ABF.

Infatti, il giudice afferma il generale principio in base al quale la domanda attorea si ritiene provata dal momento in cui trovi fondamento nell'evidente inadempimento a dare esecuzione ad una decisione dell'ABF; pertanto, la circostanza dell'inadempimento della convenuta appare dirimente per la risoluzione della controversia.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Il Collegio arbitrale stabilisce la propria competenza in relazione alle decisioni aventi ad oggetto cessione di crediti d'imposta

Il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), con la decisione in commento, si è pronunciato relativamente alla competenza dei Collegi arbitrali ABF con riferimento alle controversie in materia di cessione dei crediti di imposta.

In particolare, la decisione ha incardinato la competenza in un giudizio relativo ai crediti di imposta ex. art. 121 del Decreto - Legge n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'anziché al Collegio arbitrale che aveva rimesso la questione di competenza al Collegio di coordinamento.

Di converso, il provvedimento in esame, prevede che resta ferma l'incompetenza per materia dell'ABF nel caso in cui la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie.

Sul punto si sono formati due contrapposti orientamenti nei diversi Collegi territoriali che la decisione in esame passa in rassegna: (i) il primo è quello che nega la competenza per materia sulla base di un'interpretazione restrittiva del concetto di "servizio bancario" presente nelle disposizioni ABF; (ii) il secondo è quello che riconosce la competenza per materia ABF sul presupposto che il singolo atto di cessione possa annoverarsi tra le forme tecniche dell'esercizio del credito allorquando una delle parti sia un intermediario bancario o finanziario.

Pertanto, il Collegio di coordinamento ritiene che la condotta dell'intermediario possa essere sindacabile davanti all'ABF quando abbia ad oggetto questioni non già relative alla formazione ed al riconoscimento del credito d'imposta, ma attuative del negozio di cessione.

Nello specifico, ABF statuisce il seguente principio di diritto:

"La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF. Resta ferma l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta."

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. UIF ha pubblicato i dati relativi al primo semestre 2022 relativi alle SOS

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF") ha pubblicato il nuovo numero della propria newsletter all'interno della quale si riporta una breve analisi delle attività svolte nel primo semestre 2022 con riferimento alle Segnalazioni di Operazioni Sospette ("SOS").

Nel periodo di riferimento, la UIF ha ricevuto n. 74.233 SOS, in crescita del 5,9 % rispetto al primo semestre del 2021.

Le SOS esaminate nel primo semestre 2022 sono 72.658, in aumento del 5,6%.

Il maggiore incremento è stato rilevato con riferimento alle SOS relative ad operazioni svolte nel Lazio, in Lombardia e nel Veneto.

A livello provinciale, Milano, Roma, Prato, Napoli e Imperia si pongono ai primi posti per numero di SOS.

Sono, inoltre, più che raddoppiate le segnalazioni la cui operatività è stata eseguita tramite l'utilizzo del *web*.

Nel primo semestre 2022, la UIF ha emesso n. 19 provvedimenti di interruzione di operazioni sospette, per un valore di 3,4 milioni di euro.

Lo scambio di informazioni nell'ambito della collaborazione con l'autorità giudiziaria e con gli organi investigativi delegati alle indagini sono rimasti elevati; in particolare sono cresciuti gli scambi di informazione con le autorità estere corrispettive.

Gli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti di banche ed intermediari finanziari si sono concentrati nei seguenti ambiti: (i) cessione del credito; (ii) prestito su pegno; (iii) Fintech.

Il primo semestre 2022, evidenzia la UIF, è stato anche interessato da alcuni interventi di modifica del D.Lgs. 231/2007 al fine di modificare la normativa in materia di riservatezza delle informazioni antiriciclaggio (L. 155/2022) e per disciplinare lo scambio di informazioni tra le autorità e i servizi centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la lotta al terrorismo (L. 25/2022).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. Banca D'Italia ha pubblicato un *paper* sull'esposizione delle banche al rischio fisico da eventi climatici in Italia

Banca d'Italia ha pubblicato il nuovo *paper* n. 706 della collana "Questioni di Economia e Finanza" sul tema "L'esposizione delle banche al rischio fisico da eventi climatici in Italia: una stima basata sui dati AnaCredit sui prestiti alle imprese non finanziarie".

Lo studio fornisce una valutazione dell'esposizione delle banche italiane al rischio fisico da cambiamento climatico in relazione ai prestiti alle imprese non finanziarie.

Tale rischio si registra sui prestiti alle imprese da parte delle banche italiane, i quali potrebbero determinare una compromissione delle esposizioni creditizie, conseguentemente riducendosi la solvibilità dei mutuatari ovvero dalla diminuzione del valore delle garanzie.

Il *paper* effettua due analisi:

- la prima sul complesso dei rischi fisici a livello provinciale;
- la seconda sul rischio idrogeologico a livello comunale.

Tra i dati che emergono dalle due analisi si evince che il 28% dei prestiti *corporate* è stato concesso ad imprese situate in province caratterizzate da rischi fisici "elevati" o "molto elevati".

Lo studio evidenzia che alcuni intermediari erogano più della metà dei loro prestiti ad imprese situate in aree ad alto o altissimo rischio, per un valore del 4% rispetto al totale dei crediti *corporate*.

Si rileva altresì che, tra gli intermediari meno significativi, quelli con più della metà del portafoglio imprese a rischio elevato o molto elevato rappresentano l'8 % dei prestiti totali relativi a tali soggetti, mentre la stessa quota aumenta al 27 % se si considerano solo le banche mutualistiche (banche di credito cooperativo e banche popolari).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Diversity inclusion. BCE ha pubblicato la carta per l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione

Il Presidente della BCE ha sottoscritto, insieme ai capi di 26 banche centrali nazionali europee e alle autorità nazionali competenti, la carta per l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione, esprimendo una visione condivisa in tema di parità, diversità e inclusione, nonché con riferimento al proprio impegno da approfondire su questi fronti.

Il documento in commento prevede l'impegno, da parte dei predetti firmatari, ad accelerare gli sforzi per promuovere ambienti di lavoro basati sul rispetto e sulla dignità.

La carta contiene altresì l'impegno a garantire che i luoghi di lavoro siano liberi da qualsiasi forma di discriminazione.

La BCE afferma che le istituzioni più diversificate e inclusive producono risultati migliori e attraverso la predetta carta tutte le istituzioni partecipanti confermano la loro comune consapevolezza dell'opportunità di promuovere l'inclusività e l'uguaglianza in termini di tutela dei diritti e della dignità.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Obblighi di trasparenza. Pubblicato in GU UE il parere sulla bozza di Regolamento in materia di dati di mercato

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 luglio 2022, il parere della Banca Centrale Europea ("BCE") del 1° giugno 2022 su una proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari ("MiFIR") relativamente al miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l'eliminazione degli ostacoli per un sistema consolidato di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti.

In particolare, con il proprio parere, la BCE evidenzia la valutazione positiva sull'obiettivo principale della proposta di Regolamento per migliorare la trasparenza dei dati di mercato nelle sedi di negoziazione dell'Unione europea realizzando un nuovo quadro normativo per creare un sistema consolidato di pubblicazione relativamente ai dati sulle negoziazioni, che comprende anche un nuovo processo per la selezione di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività.

La proposta di Regolamento introduce inoltre delle modifiche rilevanti alle norme unionali sulla trasparenza pre e postnegoziazione relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi e non rappresentativi di capitale, come ad esempio:

- una più ampia armonizzazione delle norme per il differimento della pubblicazione dei dettagli delle operazioni;
- miglioramenti degli obblighi relativi alla negoziazione di azioni e derivati nell'Ue;
- il divieto di pagamento per i flussi di ordini;
- ulteriori modificazioni al regime per la negoziazione di titoli e derivati.

La BCE evidenzia l'opportunità di raggiungere l'obiettivo di facilitare l'integrazione dei mercati dei capitali, in particolare mediante le proposte di perfezionamento alla trasparenza dei dati di mercato.

Tali interventi, evidenzia la BCE, sono necessari da più punti di vista.

Infatti, le modifiche in commento hanno il pregio di movimentare le risorse necessarie per supportare l'economia dell'area euro, ma potranno rendere anche il sistema finanziario più resiliente.

Inoltre, tale iniziativa normativa potrebbe anche accrescere l'accessibilità degli operatori alla finanza *green* e ai finanziamenti verso un'economia digitale.

Il progresso nello sviluppo della trasparenza dei dati di mercato contribuirà all'evoluzione dei mercati dei capitali dell'Unione europea mediante una migliore e maggiore possibilità di accesso alle informazioni sui prezzi e sulla liquidità per gli investitori e gli emittenti, che realizzerà maggiori occasioni di investimento e di finanziamento e ridurrà il costo della raccolta di capitali per gli emittenti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it